

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 5 - 20 ottobre 2022

---

## *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<b>C-377/22</b> <b>ITALIA</b> <b>TAR Lazio</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> <b>MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> <b>MIN. ISTRUZIONE</b> <b>PCM-STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</b>	<b>Lavoro e politiche sociali</b> <b>Lavoratori pubblici – Misure dirette a prevenire e a superare il fenomeno del precariato nazionale nel settore scolastico – Valutazione, ai fini della partecipazione ad un concorso per l'immissione in ruolo di personale docente, dei periodi di lavoro svolti presso istituti di pari livello ubicati presso altri Paesi europei - Libera circolazione dei lavoratori</b>  Interpretazione del Regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, art. 3, par. 1, lett. b) e dell'art. 45, par. 1 e 2 TFUE  <i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che, al fine di superare il fenomeno del precariato nazionale nel settore scolastico, limiti la valutazione dei periodi specifici di servizio per la partecipazione ad un concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente a quelli svolti presso istituti scolastici nazionali, non consentendo di far valere, a tal fine, l'eventuale pregressa esperienza maturata in istituti di pari livello ubicati presso altri Paesi europei e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all'anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.</i>

<p><b>C-431/22</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>Corte di Cassazione</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. ISTRUZIONE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>AGIA- AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b></p>	<p><b>Disposizioni istituzionali</b></p> <p><b>Statuto delle scuole europee - Giurisdizione sulle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe</b></p> <p>Interpretazione 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo della Convenzione recante Statuto delle Scuole Europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE la Camera dei ricorsi sia la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale delle scuole europee, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe.</i></p>
---	---	--

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-391/22</b> <b>UNGHERIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI</b></p> <p><b>AGCM-AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p><b>ART- AUT. DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Trasporto passeggeri - Tassazione dei prodotti energetici - Accisa sul gasolio relativo alla riparazione e alla manutenzione degli autobus - Diritto al rimborso</b></p> <p>Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una prassi seguita dall'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane ungherese la quale non concede, ad una impresa esercente l'attività di trasporto passeggeri, il rimborso dell'accisa anche per il gasolio utilizzato nella sua attività finalizzata a garantire il funzionamento dei veicoli come la riparazione, la manutenzione e il rifornimento di carburante.</i></p>
<p><b>Cause riunite C-396/22 - C-397/22 e C-398/22</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Mandato di arresto europeo - Nozione di processo - Normativa nazionale che configura la condanna in contumacia quale ostacolo assoluto alla consegna- Notifica di citazione nei confronti di adulto convivente con destinatario</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di processo di cui alla citata decisione ai fini della possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato a fronte della mancata partecipazione dell'imputato al processo da cui discende la condanna per la cui esecuzione il mandato è stato emesso. Dubbio sulla compatibilità con il primato del Diritto UE di una normativa nazionale che identifichi nella condanna in contumacia un ostacolo assoluto alla consegna, a seguito di un mandato di arresto UE, quando detta</i></p>

		<p><i>circostanza è identificata dal diritto UE come motivo facoltativo di non esecuzione. Dubbio sul valore della notifica di una citazione effettuata mediante consegna ad un adulto convivente del destinatario della stessa.</i></p>
<p><b>C-409/22</b> <b>BULGARIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>BANCA D'ITALIA</b> <b>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</b></p>	<p><b>Mercato interno</b></p> <p><b>Servizi di pagamento nel mercato interno - Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento - Responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento per operazioni non autorizzate</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, con particolare riferimento all'art. 59.1 ("Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento") ai sensi del quale "gli Stati membri esigono che, qualora l'utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata".</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di esonerare il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità ove: (i) provi la sua buona fede nell'esecuzione dell'operazione non autorizzata e (ii) lo strumento di pagamento utilizzato risulti formalmente regolare.</i></p>
<p><b>C-412/22</b> <b>PORTOGALLO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>AGCM-AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Dazi antidumping - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 - Abrogazione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese - recupero a posteriori- Efficacia del regolamento 91/2009</b></p> <p>Interpretazione dell'art 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia,</p>

		<p>indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.</p> <p><i>Dubbio se l'abrogazione dei dazi antidumping ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 a decorrere dal 28 febbraio 2016 riguarda anche le importazioni di elementi di fissaggio soggetti a tali dazi, avvenute fino al 27 febbraio 2016, ma riguardo a cui la liquidazione sia avvenuta in una data successiva al 28 febbraio 2016 e che detto recupero a posteriori tragga origine da un procedimento d'indagine penale.</i></p>
<p><b>C-422/22</b> <b>POLONIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POL. SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b></p> <p><b>IVASS- ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</b></p>	<p><b>Lavoro e politiche sociali</b></p> <p><b>Sistemi di sicurezza sociale- Revoca di un certificato A1- Procedura di consultazione e di coordinamento tra le istituzioni competenti di Stati membri diversi</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 11, 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e degli artt. 5, 6, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 d che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</p> <p><i>Dubbio se nel caso di revoca di un certificato A1 da parte dell'istituzione dello Stato membro che lo ha emesso, l'istituzione emittente ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'istituzione dello Stato ospitante le ragioni della revoca oppure se il provvedimento di revoca diventi definitivo nel caso in cui l'istituzione dello Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente al riguardo”.</i></p>
<p><b>C-456/22</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b></p> <p><b>Regolamento generale sulla protezione dei dati - Nozione di danno immateriale</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 82.1 del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 a norma del quale “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”</p>

		<i>Dubbio sulla possibilità di ritenere sussistente un danno immateriale nel caso di una mera perdita, limitata nel tempo, della sovranità dell'interessato sui propri dati a causa della pubblicazione di dati personali su Internet per alcuni giorni, priva di conseguenze tangibili o svantaggiose per l'interessato.</i>
--	--	---